

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2948

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1997**

—————

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del Protocollo .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Ucraina e l'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, di cui alla legge di autorizzazione alla ratifica 4 marzo 1997, n. 83, – ratificato anche dagli altri Stati membri e dal Parlamento europeo – è destinato a regolare il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso costituisce la base della cooperazione sociale, finanziaria, scientifica, tecnologica e culturale.

Il Protocollo aggiuntivo tra l'Unione e l'Ucraina, composto di quattro articoli, fir-

mato a Bruxelles il 10 aprile 1997, consentirà ad Austria, Finlandia e Svezia di diventare membri – insieme agli altri dodici Stati membri – di tale Accordo firmato prima della loro adesione all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 1995, e di rendere ufficiali le versioni in lingua finlandese e svedese.

Tale Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato in aggiunta a quelli previsti dall'Accordo di cooperazione e di partenariato, nè la necessità di apportare norme di adeguamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROTOCOLLO  
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE  
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA



IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD.

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

L'UCRAINA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,



HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerate Parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, in prosieguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

#### ARTICOLO 2

I testi dell'accordo suddetto, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

**ARTICOLO 3**

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

**ARTICOLO 4**

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile millenovecentonovantasette.